



COMUNE DI RAGUSA

AVVISO DI INTERESSE

Stabilizzazione a tempo indeterminato personale precario. Formazione elenco - Presentazione istanze

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

VISTO l'art. 1, comma 558, della legge 27.12.2006, n. 296;

VISTO l'art. 3, commi 90, lett. b, 92 e 94, della legge 24.12.2007, n. 244;

VISTE le linee guida approvate con *deliberazione della Giunta Municipale n. 149 del 7.4.2008*;

in esecuzione del citato atto deliberativo n. 149 del 7.4.2008,

R E N D E N O T O

che questa Amministrazione intende procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 558, della legge 27.12.2006, n. 296, e dell'art. 3, commi 90, lett. b, 92 e 94, della legge 24.12.2007, n. 244, alla formazione di un elenco del personale precario in possesso dei requisiti utili alla stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ART. 1 – REQUISITI DI SERVIZIO

Per l'inserimento nell'elenco del personale precario suscettibile di stabilizzazione occorre far parte delle seguenti categorie di personale:

- a) Personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato alla data del 1° gennaio 2007 che abbia prestato servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006.
- b) Personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato al 1° gennaio 2007 che consegua tre anni di servizio, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29/09/2006. *Il triennio di servizio da ritenersi utile deve comunque rientrare nell'ambito temporale di un quinquennio.*
- c) Personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato al 1° gennaio 2008 che consegua tre anni di servizio, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28/09/2007. *Il triennio di servizio da ritenersi utile deve comunque rientrare nell'ambito temporale di un quinquennio.*
- d) Personale non dirigenziale che sia stato in servizio a tempo determinato, antecedentemente al 1° gennaio 2007, per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio compreso fra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006.
- e) Personale utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data del 1° gennaio 2008 e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28/09/2007, ossia nel periodo compreso fra il 28/09/2002 e il 27/09/2007.

Il requisito di anzianità relativo ai tre anni di servizio deve essere/essere stato conseguito esclusivamente presso questo Ente e può essere stato maturato, anche cumulativamente, presso qualsiasi struttura organizzativa dell'Ente e con qualsiasi posizione lavorativa giuridica e professionale di assegnazione, con l'eccezione di quanto indicato all'ultima alinea del presente articolo.

Il periodo di servizio prestato utile è quello determinato nell'ambito del contratto individuale di lavoro di volta in volta stipulato, ivi compresa l'eventuale proroga di periodi di servizio prestato, a prescindere dal fatto che la prestazione sia stata effettivamente resa, dal lavoratore, nell'ambito di tale rapporto di lavoro.

Nel periodo di servizio non sono, però, computabili i periodi temporali corrispondenti all'utilizzo, nell'ambito del rapporto di lavoro costituito a tempo determinato, di istituti contrattuali, legislativi e regolamentari, come talune forme di aspettative e di congedi, che non abbiano dato luogo all'applicazione di alcun trattamento retributivo ed ai relativi versamenti contributivi, nonché al riconoscimento dell'anzianità di servizio per la durata degli stessi.

Non sono, altresì, computabili nell'ambito del periodo di servizio utile i periodi temporali nel corso dei quali, pur in assenza di rapporto di lavoro giuridicamente perfezionato e delle relative obbligazioni contrattuali, siano stati riconosciuti emolumenti economici non di natura retributiva,

come, a titolo meramente esemplificativo, i periodi di riconoscimento del trattamento indennitario previsto dall'art.24, comma 2, del Dlgs.vo 26/03/2001 n. 151.

Nel caso di servizio discontinuo, si procede al computo secondo calendario riferito alle durate contrattuali dei rapporti di servizio intercorsi, fino alla concorrenza di almeno 36 mesi compiuti. Si devono, pertanto, sommare tutti gli anni e i mesi interi, mentre le frazioni di mese (sempre in termini di calendario) devono essere sommate fino a raggiungere il mese intero, applicando in quest'ultimo conteggio la durata convenzionale di 30 giorni. Non è ammesso alcun arrotondamento.

Sono esclusi dall'intero processo di stabilizzazione i contratti di lavoro, sia a tempo determinato che di collaborazione coordinata e continuativa, afferenti gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

ART. 2 - DOMANDA PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO - CONTENUTO

La domanda deve essere redatta in carta libera, utilizzando i modelli allegati al presente avviso:

- **mod. A** per il personale precario in servizio alla data del presente avviso con contratto di durata almeno annuale
- **mod. B** per il personale precario in servizio alla data del presente avviso con contratto di durata inferiore ad 1 (uno) anno
- **mod. C** per il personale che non presta più servizio presso questo Ente.

Essa va inoltrata al Comune di Ragusa - Settore Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane - entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio e sul sito Internet dell'Ente, e cioè entro il 15.4.2008.

Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande consegnate a mano all'Ufficio Protocollo di questo Comune o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato.

In quest'ultimo caso, farà fede la data risultante dal bollo apposto dall'Ufficio postale accettante.

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura "domanda per stabilizzazione".

La firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente a pena di esclusione, non va autenticata.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del richiedente o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, compresi gli addetti al servizio postale, al caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 3 – FORMAZIONE ELENCO

Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti e dei titoli che consentono la stabilizzazione a tempo indeterminato presso questo Ente, saranno inseriti in un apposito elenco con l'indicazione del profilo professionale e della categoria di inquadramento corrispondenti alla posizione lavorativa coperta durante la prestazione di precariato.

Coloro che hanno prestato servizio in posizioni appartenenti a profili professionali diversi saranno inseriti nell'elenco con l'indicazione del profilo professionale corrispondente al tipo di prestazione lavorativa più prolungata nel tempo o, in alternativa, a quello più rispondente all'effettivo fabbisogno dotazionale dell'Ente.

L'elenco sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune entro il 24.4.2008.

In calce all'elenco saranno inseriti i nominativi di coloro di cui non può essere accolta la domanda in quanto carenti dei requisiti di servizio richiesti.

La pubblicazione avrà valore di informazione e pertanto sostituisce qualsiasi tipo di comunicazione individuale.

ART. 4 – STABILIZZAZIONE

In relazione e subordinatamente alle esigenze organizzative di questo Comune, come risulteranno dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2008/2010 che comprenderà i piani annuali per la progressiva stabilizzazione del personale precario, si procederà alla stabilizzazione a tempo indeterminato, del personale avente titolo, risultante dall’elenco di cui al superiore art. 3. La stabilizzazione sarà effettuata con contratto a tempo parziale di n.ro 19 ore settimanali, suscettibili di un incremento di 9 ore settimanali, come indicato nella deliberazione n. 149 del 7.4.2008, fermo restando il rispetto del principio di invarianza della spesa a carico dell’Ente. L’attuazione delle procedure di stabilizzazione sarà disciplinata da apposito regolamento e pubblicizzata con un ulteriore avviso.

ART.5 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolte presso le competenti strutture del Comune per le finalità di gestione delle procedure inerenti la stabilizzazione del personale precario.

ALLEGATI

Il presente avviso contiene i seguenti allegati:

- **Modello A** = istanza per il personale precario in servizio alla data del presente avviso con contratto di durata almeno annuale
- **Modello B** = istanza per il personale precario in servizio alla data del presente avviso con contratto di durata inferiore ad 1 (uno) anno
- **Modello C** = istanza per il personale che non presta più servizio presso questo Ente.

Il presente avviso conoscitivo trovasi pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente nonché sul sito Internet www.comune.ragusa.it.

Gli interessati potranno acquisire ulteriori informazioni presso il Settore Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, sito in piazza San Giovanni (tel. 0932/676614 / 631), dove è anche possibile ritirare i modelli delle istanze.

Ragusa, li 8.4.2008

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
(F.to dott. Michele Busacca)**